

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma,
sez. I ter

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 7092/2005 proposto da XXX XXXXX,

rappresentato e difeso dall'Avv.to Marco Rossi ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Flaminia, n. 213 (Avv. Simone Trivelli);

CONTRO

- Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t.,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, legale domiciliataria;

per l'annullamento

"del decreto del Ministero dell'Interno K10.54215/2 del 28.1.2005, con il quale viene respinta l'istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992";

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti di causa;

Data per letta nella pubblica udienza del 15.1.2009 la relazione del dr. Maria Ada Russo e uditi altresì i difensori come da verbale;

Fatto e diritto

Il ricorrente è cittadino cinese e, in data 29.9.2001, ha chiesto la cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992.

Col provvedimento impugnato il Ministero dell'Interno si è pronunciato in maniera negativa sulla predetta istanza. Il provvedimento è supportato in base alla circostanza che "si ricavano elementi che non configurano la sussistenza di una raggiunta piena idoneità dell'aspirante ad essere inserito nell'ambito della comunità italiana".

Nel ricorso l'interessato prospetta i seguenti motivi di diritto:

Violazione e falsa applicazione di legge per difetto di motivazione e conclusione del procedimento entro i termini previsti dalla legge anche ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge n. 241 del 1990; eccesso di potere per carenza istruttoria.

In data 31.8.2005 si è costituita controparte che, successivamente ha depositato ulteriore memoria.

Con ord. n. 5763 del 13.10.2005 il Collegio ha respinto la domanda incidentale di sospensione.

I). Per una migliore comprensione della questione giuridica sottoposta al Collegio occorre, in via preliminare, richiamare la normativa in materia.

Nel sistema delineato dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91, da un lato, l'articolo 9 prevede in quali casi e con quali modalità può essere concessa la cittadinanza italiana per naturalizzazione (decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'Interno).

In queste ipotesi, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che la concessione della cittadinanza italiana è configurabile quale potere, "latamente discrezionale" che implica l'accertamento di un interesse pubblico da valutarsi in relazione ai fini della società nazionale.

Il regolamento recante la disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana, adottato con D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, all'articolo 1 prevede, poi, che "l'istanza per l'acquisto o la concessione della cittadinanza italiana, di cui all'articolo 7 ed all'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 si presenta al Prefetto competente per territorio in relazione alla residenza dell'istante, ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, all'autorità consolare".

Infine, l'articolo 3 del citato d.P.R. n. 362 del 1994 prevede il termine di 730 giorni per definire il procedimento di concessione di cittadinanza.

II). Tanto precisato, occorre, a questo punto, verificare in punto di fatto i termini della vicenda.

Con il primo motivo il ricorrente - richiamando l'articolo 3 del d.P.R. n. 362 del 1994 - lamenta che il provvedimento di diniego della cittadinanza "gli è stato notificato solo in data 5.4.2005 ossia quattro anni dopo la presentazione della relativa istanza in data 29.9.2001".

Il motivo dedotto è privo di pregio.

L'articolo 3 del d.P.R. 18.4.1994, n. 362 - che dispone che il termine per la definizione dei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza italiana è di settecentotrenta giorni (cioè due anni) dalla data di presentazione della domanda - prevede un termine che ha natura chiaramente sollecitatoria e non perentoria, atteso che al suo scadere la norma non riconnette alcun effetto.

Pertanto, se l'Amministrazione non provvede entro l'arco temporale stabilito, non perde il potere di provvedere, né l'interessato acquista automaticamente la cittadinanza italiana, occorrendo pur sempre un provvedimento espresso dell'Autorità competente che la concede.

Alla pagina 3 del ricorso l'interessato lamenta, altresì, la violazione dell'obbligo di motivazione da parte dell'Amministrazione.

Con gli ulteriori motivi il ricorrente prospetta la carenza istruttoria.

Le censure sono prive di pregio in quanto, evidentemente, per ricostruire

l'iter motivazionale che supporta l'atto impugnato occorre avere riguardo a tutti gli atti istruttori del procedimento in questione e, in particolare, al presupposto atto della Questura di Firenze (rapporto n. A12.2002 n. 182).

Detto atto, depositato da controparte, consente di comprendere il percorso valutativo effettuato dall'Amministrazione in quanto enuclea puntualmente le ragioni che hanno condotto al diniego di concessione della cittadinanza.

In particolare, emergono motivi ostativi in ragione delle due condanne riportate dal ricorrente (cfr., Tribunale di Firenze in data 1.4.1996 e Tribunale di Brescia in data 21.4.1998); né rileva l'intervenuta riabilitazione del 12.12.2003 in quanto l'interesse pubblico alla concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, tutti gli elementi relativi al soggetto interessato e alle prospettive del suo ottimale inserimento nel contesto sociale del Paese ospitante.

Come noto, la motivazione può anche non essere materialmente contenuta nel provvedimento amministrativo.

Si tratta della cd. motivazione per relationem, da sempre ammessa, e ora anche legislativamente prevista.

Al riguardo, l'articolo 3 l. 7 agosto 1990 n. 241 consente all'Amministrazione di esternare le ragioni del provvedimento assunto con motivazione per relationem e pone due soli obblighi: a). il primo, indefettibile, concernente il richiamo espresso all'altro atto che contiene la motivazione e, se necessario, la precisa indicazione delle parti cui si intende fare riferimento; b). il secondo, eventuale, consistente nella messa a disposizione (in visione o in copia) dell'atto richiamato, azionabile solo ad istanza di parte (cfr., Cons. Stato, sez. VI, 24.10.2000, n. 5711).

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale la motivazione per relationem - espressa mediante il rinvio ad atti procedurali diversi dal provvedimento definitivo, ma che ne costituiscono il logico presupposto - è pacificamente ammessa, con la conseguenza che il provvedimento così motivato non può essere considerato viziato da carenza assoluta di motivazione (cfr., ex plurimis, T.A.R. Sicilia Palermo, sez. III, 21 aprile 2008, n. 497; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 2 maggio 2007, n. 3805).

Nel caso di specie, il provvedimento impugnato richiama espressamente il citato atto presupposto della Questura di Firenze e, pertanto, è corretta e completa l'istruttoria effettuata e l'obbligo motivazionale appare pienamente soddisfatto.

Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso va respinto. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma, Sezione I ter, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.

Compensa tra le parti le spese, competenze ed onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 15.1.2009.

PRESIDENTE Patrizio Giulia

ESTENSORE Maria Ada Russo